

AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL'ORGANO DI REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024/2027

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la delibera n. 2 del 29.03/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha nominato, nel rispetto delle modalità di legge, il Dott. Antonio Tumminello, quale Revisore dei Conti del Comune di Alcara Li Fusi per il triennio 2021/2024;

RITENUTO necessario avviare, in prossimità della imminente scadenza, la procedura per l'individuazione e la nomina del nuovo Revisore Unico dei conti per il triennio 2024/2027

VISTO l'art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17 dell'11/08/2016 e integrato dall'art. 39, comma 1, della L.R. n. 16 dell'11/08/2017 ed infine modificato dall'art. 8, comma 2, della L.R. n. 6/2021;

VISTO il D. Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione all'unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che all'art. 78 stabilisce che a decorrere dal 1/01/2008 gli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" e gli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" si intendono riferiti agli iscritti nella sezione "A commercialisti dell'Albo";

VISTO il testo coordinato della L.R. n. 3 del 17/03/2016, Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale, che, all'art. 10, Organo di revisione economicofinanziaria degli enti locali stabilisce che:

1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economicofinanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso

di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta dell'organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole ", e sono rievocabili per una sola volta" sono soppresse."

DATO ATTO CHE l'art. 10, comma 7, della L.R. n. 3 del 17/03/2016, successivamente modificato dall'art. 8, comma 2, della L.R. 4 marzo 2021 n. 6, nel testo oggi vigente, prevede che "ciascun revisore non può assumere più di quattro incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione nella domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale";

VISTI:

- la legge n. 132 del 13/05/1997, recante "Nuove norme in materia di revisori contabili";

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- il D. Lgs. n. 39 del 27/01/2010, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 135 del 17/07/2016, recante "Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE";

- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge n. 42 del 5/05/2009", e successive modifiche e integrazioni;

- l'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. inerente norme in materia di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa; - l'art. 11 della l.r. n. 3 del 13/01/2015, che disciplina l'applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio;

- l'art. 2 della l.r. n. 32 del 31/12/2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamata dall'art. 11, comma 1, della l.r. n. 3 del 13/01/2015, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima l.r. n. 3/2015;

- il D.M. 21/12/2018, "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali" pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019;

- il Regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che la nomina del Revisore unico dei conti è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito istituzionale di questo Ente e sul sito del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle domande da parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. n. 39 del 27/01/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

In attuazione della determinazione del Responsabile del settore Economico-Finanziaria n. 66 del 06/02/2024

RENDE NOTO

Che il Consiglio Comunale del Comune di Alcara Li Fusi (ME), deve procedere, con apposita deliberazione, alla nomina, tramite sorteggio, del Revisore unico dei conti per il triennio 2024/2027, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto deliberativo;

- Che l'Organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 3/2016, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, successivamente modificato dall'art. 39 comma 1 della L.R. n. 16/2017, ed infine dall'art. 8, comma 2, della L.R. n. 6/2021 tra coloro che abbiano presentato apposita domanda ed in possesso dei requisiti previsti;

- Che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità dell'Organo di revisione economico-finanziaria, trovano la loro disciplina negli artt. da 234 a 241 del D. Lgs n. 267/2000, e nel vigente regolamento di contabilità;

- Che per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito contestualmente alla delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al D.M. 21/12/2018;

INVITA

gli aspiranti candidati a presentare domanda secondo lo schema allegato al presente avviso sotto lettera "A", indicante :

1. le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, partita IVA);

2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 con la quale il soggetto concorrente dichiara:

a) di essere iscritto da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) il conseguimento nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 10, comma 7, della L.R. 3/2016, così come sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016, successivamente modificato dall'art. 39 comma 1 della L.R. n. 16/2017 ed infine dall'art. 8, comma 2 della L.R. n.6/2021 (non più di quattro incarichi);

d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all'art. 236 del d.lgs. n. 267/2000;

e) l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;

f) che ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) di non essere stato/a né di essere sottoposto/a ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti né di avere a carico sentenze di condanne definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione e comunque di non essere in alcuna delle situazioni previste dall'art 10, comma 1, del Dlgs 31 dicembre 2012, n. 235;

h) in caso di conferimento incarico, di impegnarsi ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento approvato dal Comune;

i) di impegnarsi senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell'incarico ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previste dagli artt. 235, 239, 240 del D. Lgs. 267/2000;

l) di accettare la carica in caso di nomina;

m) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 limitatamente al procedimento in questione;

Gli interessati dovranno allegare :

1. curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto
2. elenco degli Enti locali presso i quali ha già svolto la funzione di revisore dei conti;
3. elenco degli Enti locali presso i quali svolge la funzione di revisore dei conti;
4. copia del documento di identità in corso di validità;

La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l'esclusione dalla selezione.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 11/03/2024 al Comune di Alcara li Fusi (ME) tramite le seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC: comune@pec.comune.alcaralifusi.me.it;
- consegna brevi mani all'Ufficio protocollo del Comune di Alcara Li Fusi (ME), Via della Rinascita 16, negli orari di ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e il martedì e il giovedì dalle 15,00 alle 18,00 in busta chiusa;

Nell'oggetto della PEC o sulla busta chiusa bisogna scrivere:

"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI ALCARA LI FUSI PER IL TRIENNIO 2024/2027"

Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all'Ente in data precedente alla pubblicazione del presente avviso.

Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore - Economico e Finanziario Michela Mormino tel. 0941793069, mail ragioneria@comune.alcaralifusi.me.it al quale potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito alla presente procedura.

Il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Alcara Li Fusi (ME) all'indirizzo <http://comune.alcaralifusi.me.it/>, nonché sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali della Regione siciliana (link "Avvisi Pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali").